

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1727)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 14^a Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 6 maggio 1971 (V. Stampato n. 2842)

d'iniziativa del deputato FOSCHI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 maggio 1971*

**Provvedimenti a favore del personale sanitario
profugo e rimpatriato dalla Libia**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il Ministro della sanità, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge inserisce, a domanda, i sanitari che abbiano prestato servizio per almeno tre anni negli ospedali della cessata amministrazione italiana in Libia, nell'elenco degli idonei, a seconda delle rispettive qualifiche ricoperte, come dal decreto di equipollenza rilasciato a norma della legge 20 luglio 1960, n. 735.

Il personale sanitario di ruolo negli ospedali della cessata amministrazione italiana in Libia è assorbito, anche in deroga alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, negli organici degli ospedali, a domanda degli interessati e nei limiti di disponibilità degli organici con la stessa qualifica degli ospedali di provenienza e con l'anzianità giuridica ed economica acquisita.

A tal fine le amministrazioni ospedaliere entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge debbono inviare al Ministero della sanità l'elenco dei posti di sanitario vacanti negli organici degli ospedali da essi

dipendenti e per i quali non è stato ancora bandito il concorso pubblico di assunzione.

Tali elenchi saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato dal comma precedente.

Gli interessati dovranno presentare domanda di assegnazione del posto all'amministrazione ospedaliera entro trenta giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Trascorso detto termine, ove non siano state presentate domande o queste non possano essere accolte, l'amministrazione ospedaliera bandirà il regolare concorso.

Ai concorsi di sanitario ospedaliero i connazionali rimpatriati dalla Libia possono partecipare anche in deroga alle disposizioni vigenti sui limiti di età per l'assunzione in servizio, sempre che non abbiano superato i limiti di età per il collocamento a riposo al momento dell'assunzione in servizio. Lo stesso criterio vale per la partecipazione ai concorsi a posti di esercenti professioni o arti sanitarie dipendenti dagli enti locali, dagli enti a carattere nazionale, che svolgono esclusivamente o prevalentemente compiti di assistenza sanitaria, dagli enti mutualistici e previdenziali.

Nei concorsi di assunzione presso enti ospedalieri o presso gli enti di cui al precedente comma, la qualità di connazionale rimpatriato dalla Libia ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 1970, numero 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, dà diritto ad una maggiorazione del 40 per cento nella valutazione dei titoli di carriera computati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Ai fini della valutazione, tra i titoli accademici e di studio, dell'idoneità, al personale sanitario ospedaliero di cui al precedente comma, è attribuito un punteggio fisso di 5 punti; resta salva la possibilità di ottenere una maggiore valutazione, ai sensi dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numero 130, per coloro che abbiano conseguito un punteggio più elevato partecipando al relativo esame di idoneità.